

# **COMUNE DI GUARENE**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

**Approvato con delibera C.C. 15/2007**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento in applicazione del disposto dell'art.1 comma 3 del D.lgs 1998 n. 360, comma sostituito dall'art.1 comma 142 lettera a) della legge 27 dicembre 2006 disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### **Art. 2**

#### **Determinazione dell'aliquota**

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni il comune di Guarene con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali. Le variazioni vengono definite annualmente dal Consiglio Comunale in corrispondenza della approvazione della manovra di bilancio.

### **Art. 3**

#### **Soglie di esenzione**

Ai sensi dell'art. 1 comma 142 lettera b) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non è stabilita alcuna soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

### **Art. 4**

#### **Disciplina della riscossione**

In relazione al disposto dell'art.1 comma 143, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

**Art. 5**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 come sostituito dall'art. 15 comma 1 della legge 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 6**  
**Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificato per effetto di sopravvenute norme vincolate statali.

In tali casi in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.

**ART. 7**  
**Tutela dei dati personali**

Il comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs n.196 del 30.06.2003 recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

**ART. 8**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche

**ART. 9**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.